
LEGGE 23 giugno 1970, n. 503

Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Vigente al: 21-8-2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella A annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalita' giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanita', che impartisce anche le direttive tecniche e ne coordina il funzionamento attraverso le regioni.

Art. 2.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano in stretto rapporto con le unita' sanitarie locali nelle province a fianco di ciascuno indicate nella tabella A annessa alla presente legge e nell'ambito delle rispettive circoscrizioni provvedono all'istituzione ed al funzionamento di sezioni provinciali o interprovinciali.

Art. 3.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:

a) alle ricerche sperimentali sulla eziologia ed epizootologia delle malattie trasmissibili degli animali e sui mezzi per prevenirne l'insorgenza e combatterne la diffusione;

b) al servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali;

c) agli esami ed alle analisi dei campioni di carni e degli altri aumenti di origine animale prelevati d'ufficio ai sensi delle disposizioni vigenti;

d) agli esami ed alle analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati d'ufficio;

e) alla propaganda sanitaria ed alla consulenza agli allevatori per la difesa contro le malattie trasmissibili degli animali e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

f) alla formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi;

g) ad ogni altro compito di interesse veterinario, che venga loro demandato dal Ministero della sanita' o dalla regione.

Per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo gli

istituti zooprofilattici sperimentali non possono richiedere alcun pagamento neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 4.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanita' alla produzione dei sieri, dei vaccini, dei virus, delle anatossine, delle tossine diagnostiche nonche' di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili dagli animali, con particolare riguardo a quelle localmente piu' diffuse.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere incaricati dal Ministero della sanita' anche della preparazione e della distribuzione dei prodotti diagnostici, profilattici e curativi occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani di risanamento approvati dal Ministero della sanita'. La preparazione di tali prodotti e' disposta con decreto del Ministro per la sanita'.

Con tale decreto devono essere stabiliti:

- a) l'istituto o gli istituti cui e' demandata la preparazione;
- b) la tecnica di preparazione e la composizione del prodotto;
- c) le modalita' di controllo;
- d) le caratteristiche delle confezioni;
- e) ove occorra, il quantitativo da produrre e le modalita' di distribuzione.

Con lo stesso decreto e' altresì fissato il prezzo di cessione del prodotto, che viene determinato dal Ministero della sanita' in base al costo di produzione e alle spese di distribuzione.

Art. 5.

Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, assume a proprio carico la spesa per l'impiego del prodotto, nei casi in cui l'impiego del prodotto stesso e' disposto obbligatoriamente per l'attuazione dei piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria.

Art. 6.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori, il numero e le attribuzioni dei quali sono stabiliti nei regolamenti di cui all'articolo 18; in ogni caso e' istituito un laboratorio per gli esami delle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e inoltre un laboratorio per le analisi di campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati dagli organi del Ministero della sanita' ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l'applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

Gli istituti che svolgano taluna delle attivita' produttive indicate nell'articolo 4, o gestiscano centri per la fecondazione artificiale devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.

((Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34, provvedere alla specializzazione del proprio personale veterinario presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e curare la

collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito degli accordi di cooperazione tecnica e scientifica nel settore veterinario tra l'Italia ed i Paesi esteri, il Ministero della sanita' puo' autorizzare uno o piu' istituti zooprofilattici sperimentali a prestare la assistenza tecnica del proprio personale per il raggiungimento delle finalita' previste negli accordi stessi)).

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' e' iscritta, a partire dall'anno finanziario 1970, la somma annua di lire due miliardi e trecentodieci milioni a titolo di concorso dello Stato alla spesa per i servizi previsti dall'articolo 3. La somma sara' annualmente ripartita tra tutti gli istituti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro tenuto conto delle necessita' finanziaria degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza.((1))

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 11 marzo 1974, n. 101 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Lo stanziamento annuo di L. 2.310.000.000 autorizzato dall'articolo 7 della legge 23 giugno 1970, n. 503, quale concorso dello Stato a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali, e' elevato a lire 4.250 milioni per l'anno finanziario 1972 ed a lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1973".

Art. 8.

Il patrimonio di ciascun istituto zooprofilattico sperimentale e' costituito dai beni da essi posseduti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da quelli di qualsiasi specie che, per donazione o per altro titolo, pervengono all'ente. (3) ((4))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Art. 9.

Le entrate con le quali gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono agli scopi istituzionali sono costituite:

- a) dal contributo annuo del Ministero della sanita';
- b) dai contributi volontari delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti di diritto pubblico e degli istituti di credito o di altri enti comunque interessati all'incremento, al miglioramento e

alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;

c) dai redditi del proprio patrimonio;

d) dagli utili derivanti dalle attivita' di produzione indicate nel precedente articolo 4;

e) dagli utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali. (3) ((4))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Art. 10.

Sono organi degli istituti zooprofilattici sperimentali:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) la giunta esecutiva;
- 4) il collegio sindacale. (3) ((4))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Art. 11.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente e presiede il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva.

Il presidente e' eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione e' composto di 11 membri di cui 8 eletti, con voto limitato, dal consiglio regionale due e uno rispettivamente dai consigli della provincia e del comune in cui ha

sede la direzione centrale dell'istituto.

Nel caso in cui l'attivita' degli istituti zooprofilattici interessi due regioni, ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato, 4 consiglieri; i consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto eleggono, rispettivamente, due e un consigliere.

Nel caso in cui l'attivita' degli istituti zooprofilattici interessi tre regioni, ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato, tre consiglieri; un rappresentante ciascuno e' eletto dai consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto.

I componenti dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici sperimentali debbono essere scelti dai consigli regionali, provinciali e comunali tra le persone estranee ai consigli stessi; i rappresentanti delle regioni a statuto speciale sono designati dall'organo competente a norma dei rispettivi statuti.

Fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione anche due rappresentanti del Ministero della sanita' appartenenti l'uno alla carriera direttiva dei veterinari, l'altro alla carriera direttiva del ruolo amministrativo. Il Ministro per la sanita' nomina anche due componenti supplenti.

La giunta esecutiva e' composta dal presidente dello istituto e da due membri designati dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il direttore dell'istituto partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

Il presidente e il consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni.

Nei casi in cui il consiglio non sia in grado di poter funzionare regolarmente oppure violi persistentemente, nonostante diffida, le norme di legge e di regolamento, pregiudicando gravemente gli interessi dell'ente, il Ministro per la sanita' puo' sciogliere, con proprio decreto, il consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine non superiore a sei mesi entro il quale il consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.

Le attribuzioni del presidente, le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle della giunta esecutiva sono stabilite nei singoli statuti previsti dal successivo articolo 17. (3) ((4))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Art. 12.

La revisione della gestione degli istituti zooprofilattici sperimentali e' affidata ad un collegio sindacale composto da un funzionario, designato dal Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della sanita' scelto tra i funzionari della carriera direttiva amministrativa o di ragioneria del Ministero stesso e da un membro designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto, che sia estraneo a questo e che risulti iscritto in uno degli albi dei revisori delle province comprese nella circoscrizione dell'istituto.

Il collegio sindacale e' nominato dal Ministro per la sanita' e provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. (3)

((4))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Art. 13.

Alla direzione di ciascun istituto e' preposto un direttore laureato in medicina veterinaria che dirige il personale dipendente, impartisce le necessarie direttive tecnico-scientifiche e sovrintende a tutto il funzionamento dell'istituto per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, su parere conforme del direttore, puo' conferire ad un aiuto l'incarico di sostituire il direttore stesso, in caso di assenza o impedimento, o altro speciale incarico.

(3) ((4))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Art. 14.

Il personale veterinario degli istituti zooprofilattici sperimentali e' inquadrato con le seguenti qualifiche: direttore, aiuto, capo di laboratorio, assistente.

L'assunzione del predetto personale e' effettuata nella qualifica di assistente mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

La nomina al posto di direttore e' fatta per concorso per titoli, cui sono ammessi i direttori degli altri istituti zooprofilattici sperimentali e gli aiuti di tutti gli istituti che abbiano almeno tre anni di anzianita' nella qualifica. Qualora il concorso dia esito negativo il posto e' messo a concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare i laureati in medicina veterinaria abilitati all'esercizio professionale da almeno dieci anni.

La commissione giudicatrice del concorso a posti di assistente, nominata dal consiglio di amministrazione dell'istituto, e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed e' composta da un ispettore generale veterinario, dal direttore dell'istituto, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria ovvero in microbiologia, e da un primo ricercatore della carriera dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanita'. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanita'.

La commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore, nominata dal consiglio di amministrazione dell'istituto, e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed e' composta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita', dal capo dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanita', da un direttore di istituto zooprofilattico sperimentale in servizio di ruolo o in quiescenza, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria o in microbiologia e da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a ispettore generale. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.

Le norme per lo svolgimento dei concorsi e quelle concernenti le promozioni a capo di laboratorio e ad aiuto sono stabilite con il regolamento di cui al successivo art. 18. Il Ministro per la sanita' stabilisce con proprio decreto il programma di esame per i concorsi stessi.

Art. 15.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, entro 15 giorni dalla adozione devono trasmettere al Ministero della sanita', che entro 30 giorni dalla data di ricezione ha facolta' di annullarle, le deliberazioni riguardanti:

- a) le spese che vincolano i bilanci per oltre 5 anni;

b) le trasformazioni o le diminuzioni di patrimonio per un valore superiore a lire 50 milioni.

Sono soggetti all'approvazione dell'organo di vigilanza i bilanci preventivi e i conti consuntivi. (3) ((4))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Art. 16.

La vigilanza tecnica sul funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, anche per quanto concerne l'applicazione delle direttive del Ministero della sanita', e' esercitata nelle singole province dai veterinari provinciali.

Art. 17.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti zooprofilattici sperimentali devono provvedere alla revisione dei propri statuti uniformandoli alle disposizioni della presente legge e tenendo conto delle particolari esigenze locali in cui si svolge l'attivita' degli enti.

Gli statuti sono approvati con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro.

Qualora non sia provveduto entro il termine fissato, il Ministro per la sanita' nomina un commissario straordinario con il compito di provvedere alla revisione dello statuto. (3) ((4))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Art. 18.

Il consiglio di amministrazione, nominato in applicazione della presente legge, provvederà, entro un anno dalla sua nomina, a deliberare il regolamento per l'ordinamento interno e per l'organico del personale.

Il regolamento stesso deve contenere:

1) la consistenza numerica, le norme di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico a qualsiasi titolo di attività e di quiescenza del personale, compreso il direttore;

2) l'ordinamento interno dell'istituto e il numero e la specialità dei laboratori da esso gestiti.

Il regolamento è approvato dal Ministero della sanità di concerto col Ministero del tesoro.

In attesa dell'approvazione del predetto regolamento, il consiglio di amministrazione può concedere un acconto sui futuri miglioramenti nella misura del 30 per cento dello stipendio base in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con un massimo di lire 40 mila mensili pro capite. (3) ((4))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Art. 19.

Il personale di ruolo in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge è mantenuto in servizio e conserva, come assegno ad personam riassorbibile con i successivi aumenti, esclusi gli aumenti periodici biennali, la eventuale differenza tra lo stipendio in godimento all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e quello spettante a norma del nuovo ordinamento. (3) ((4))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che

sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Art. 20.

All'onere di lire 2 miliardi 310 milioni, di cui al precedente articolo 7, si fa fronte per l'anno finanziario 1970 quanto a lire 740 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1283 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario medesimo, e, quanto a lire 1.570 milioni, mediante riduzione, per lire 785 milioni ciascuno, dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. (3) ((4))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR - MARIOTTI -
RESTIVO - COLOMBO -
NATALI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: REALE

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

TABELLA A

(Articolo 2)

Denominazione degli istituti zooprofilattici sperimentali e relative circoscrizioni territoriali

Denominazione	Sede	Province
Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria	Torino	Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Valle d'Aosta.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia	Brescia	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (gia' Istituto zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie)	Padova	Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, ((<i>Pordenone</i>)), Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste, ((...)).
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche	Perugia	Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro ((, <i>Ascoli Piceno</i>)).
Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (gia' Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana)	Roma	Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo ((<i>e del Molise</i>)) (gia' Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo)	Teramo	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, ((...))((<i>Campobasso ed Isernia</i>)).
Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (gia' Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia)	Portici (Napoli)	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, ((...)).
Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia (gia' Istituto zooprofilattico sperimentale Salvatore Baldassarre)	Foggia	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, ((...)) ((<i>Potenza</i>)).
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia	Palermo	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Istituto zooprofilattico	Sassari	Cagliari, Nuoro, Sassari.

sperimentale della Sarde-	
gna (gia' Stazione speri-	
mentale zooprofilattica	
della Sardegna per la	
lotta contro le malattie	
infettive del bestiame)	

.....